

RELAZIONE

1) La legge che si propone all'approvazione del Consiglio Regionale ha precipuamente lo scopo di adeguare la legislazione regionale che regola l'organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali alle norme di cui alla legge 15 gennaio 1986, n. 4 (in G.U. del 20 gennaio 1986, n. 15).

2) In vero l'esperienza acquisita in questi anni di attività delle unità sanitarie locali aveva già fatto considerare la necessità di promuovere modifiche alle leggi regionali n. 51 del 1980 e n. 23 del 1982 al fine di eliminare quelle norme che non avevano consentito agli organi, in specie alle assemblee generali, di operare ed agire correttamente nell'amministrazione degli enti. Emblematico è infatti risultato il ricorso cospicuo alla nomina di commissari ad acta per l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.

3) Si propone ad ogni modo un testo che provvede agli adeguamenti prescritti in attesa della più complessa e completa modifica alla normativa invigore attualmente all'attenzione del Parlamento della Repubblica.

Lorenzo Fatto

D.D.L. ATUAZIONE DELLA LEGGE 15.I.86 n. 4
COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA E DEL COMITATO
DI GESTIONE DELLE UU.SS.LL.

NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA
LEGGE 15.I.86 N.4 CON MODIFICAZIONI ALLA
LEGGE REGIONALE 26/5/1980, N.51, MODIFICATA
E INTEGRATA CON LEGGE REGIONALE 27/5/1982,
N.23 .

RELATORE : Lorenzo Fazio

Articolo 1 (Finalità)

1. In attesa della riforma istituzionale delle Unità Sanitarie Locali, gli organi delle stesse, previsti dal secondo comma, punti 1) e 2), dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n.833, e successive modificazioni e integrazioni, come disciplinati dalla legge regionale 26 maggio 1980, n.51, modificata e integrata dalla legge regionale 27 maggio 1982, n.23, in attuazione della legge 15 gennaio 1986, n.4, sono costituiti secondo le disposizioni di cui alla presente legge.
2. La legge regionale disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi delle unità sanitarie locali secondo i principi e le prescrizioni del piano sanitario regionale.
3. Sino all'emanazione della legge regionale di cui al precedente comma, restano in vigore, in quanto compatibili, le norme di cui alle leggi regionali 26 maggio 1980, n.51; 27 maggio 1982, n.23 e 25 giugno 1983, n.14.

ARTICOLO 1 (Finalità)

1) IDEM

2. L'Assemblea generale della Unità Sanitaria Locale è soppressa. Le relative competenze sono esercitate dal Consiglio Comunale se l'ambito territoriale delle UU.SS.LL. coincide in tutto e in parte con quello del Comune, dall'Assemblea Generale della Comunità Montana se il suo ambito territoriale coincide con quello della USL, dall'Assemblea dell'Associazione intercomunale di cui alla L.R. n. 23 del 14.4.1980, Allegato A, e successive modifiche.

3) Restano in vigore, in quanto compatibili, le norme di cui alle leggi regionali 26 maggio 1980, n. 51, 27 maggio 1982, n. 23 e 25 giugno 1983, n. 14.

Articolo 2 (Attribuzioni dell'assemblea delle unità sanitarie locali)

1. L'assemblea dell'unità sanitaria locale delibera in materia di:

- a) bilancio preventivo, suo assestamento e conto consuntivo;
- b) spese che vincolano il bilancio oltre l'anno;
- c) adozione complessiva delle piante organiche;
- d) convenzioni di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n.833;
- e) articolazione dei distretti sanitari di base.

2. L'approvazione, anche con modificazioni, degli atti di cui al precedente comma deve intervenire nel termine di quarantacinque giorni della trasmissione delle proposte.

Articolo 2.

1. Il Consiglio Comunale, l'Assemblea dell'Associazione intercomunale, l'Associazione della Comunità Montana, su proposta del Comitato di gestione delibera in materia di

- a) IDEM
- b) IDEM
- c) IDEM
- d) IDEM
- e) IDEM

2. I D E M

3. Gli organi di cui al precedente primo comma deliberano altresì in materia di :

a) regolamento relativo al funzionamento degli organi di gestione della U.S.L., dell'ufficio di direzione e alla partecipazione di cui all'art.31 del testo della legge ^{76.5.80 n. 51} n.51/80 coordinato con le modifiche apportate dalla legge regionale ^{75.82 n. 23} n.23/1982, da adottarsi entro 180 gg. dall'entrata in vigore della presente legge;

b) atti di disposizione comprese le rinunce e transazioni di beni mobili e immobili affidati alla gestione della U.S.L.;

c) programma generale annuale dell'attività della U.S.L.;

d) vigilanza sulla efficienza dei servizi e sullo stato di attuazione degli obiettivi generali della programmazione, dei progetti e dei programmi.

A tal fine, comunque, gli organi in precedenza indicati sono obbligatoriamente convocati il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno per discutere apposita relazione del Presidente del Comitato di Gestione che dovrà essere trasmessa entro il 15 maggio e il 15 ottobre in unione alle relazioni dei dirigenti

responsabili dei servizi;

e) Affari riservati da specifiche disposizioni di legge;

Articolo 3 (Composizione e costituzione dell'assemblea delle unità sanitarie locali)

1. Le competenze dell'assemblea delle unità sanitarie locali sono svolte dal consiglio comunale o dall'assemblea generale della comunità montana ove l'ambito territoriale delle stesse coincida con quello di un comune o parte di esso ovvero con quello di una comunità montana.

2. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale corrisponde a quello complessivo di più comuni, l'assemblea è composta:

- a) di venti componenti nelle unità sanitarie locali con popolazione sino a sessantamila abitanti;
- b) di trenta componenti nelle unità sanitarie locali con popolazione superiore ai sessantamila abitanti.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

3. L'assemblea è formata dai rappresentanti eletti tra i consiglieri comunali dei comuni associati. La ripartizione si effettua dividendo il numero degli abitanti della unità sanitaria locale per il numero dei seggi da ripartire e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni comune sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti.

4. La determinazione del numero dei rappresentanti assegnati all'assemblea ed a ciascun comune associato è effettuato con decreto del Presidente della Regione da emanarsi trenta giorni prima di ogni rinnovo generale delle assemblee.

5. I consigli comunali eleggono i propri rappresentanti nella assemblea tra i consiglieri comunali con voto limitato, pari ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere, con arrotondamento all'unità superiore in caso di frazione superiore ai cinquanta centesimi.

Articolo 3

1-Il numero dei componenti dell'Assemblea dell'Associazione intercomunale è fissato in:

- a) n. 30 componenti per Unità Sanitarie Locali con popolazione sino a 30.000 abitanti;
- b) n. 40 componenti per le UU.SS.LL. con popolazione sino a 100.000 abitanti;
- c) n. 50 componenti per USL con popolazione superiore i 100.000 abitanti.

2- La popolazione è determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione.

3) IDEM

4) La determinazione del numero dei rappresentanti assegnati a ciascun Comune dell'Associazione intercomunale nella prima fase di attuazione della presente legge e sino ad approvazione del Piano Sanitario Regionale è quella risultante dallo allegato A).

5) I Rappresentanti del Comune nell'Assemblea della relativa Associazione sono eletti tra i Consiglieri Comunali con voto limitato a uno.

6. Del risultato della votazione viene redatto processo verbale, nel quale si dà atto dei voti validi conseguiti da ciascun candidato e si formula la relativa graduatoria.

Sono dichiarati eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano per età. Copia della deliberazione di elezione, divenuta esecutiva, è trasmessa al Presidente della Regione ed al presidente uscente dell'assemblea.

7. L'elezione deve aver luogo nella prima seduta del consiglio comunale o nella prima seduta utile della sessione ordinaria quando non sia stata indetta convocazione straordinaria del consiglio comunale.

8. Per i comuni retti da amministrazione straordinaria, i commissari provvedono agli adempimenti di cui ai commi precedenti, con nomina provvisoria da farsi fra residenti nel comune che abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali. I nominati durano in carica fino alla sostituzione che dovrà essere effettuata dal consiglio comunale nella prima adunanza dopo l'elezione del sindaco e della giunta municipale. All'atto della sostituzione i rappresentanti nominati dal commissario straordinario decadono anche da altre eventuali cariche elettive ricoperte nella unità sanitaria locale.

9. Il presidente uscente dell'assemblea, ricevuti i verbali della elezione dei rappresentanti di tutti i comuni associati, convoca l'assemblea dell'associazione intercomunale per l'insediamento, con all'ordine del giorno:

- a) elezione del presidente dell'assemblea;
- b) elezione del presidente del comitato di gestione;
- c) elezione del comitato di gestione.

Fino all'elezione del presidente dell'assemblea, la stessa è presieduta dal componente più anziano di età.

10. L'assemblea dell'associazione intercomunale si rinnova totalmente in occasione delle elezioni amministrative generali. Finché non sia insediata la nuova assemblea sono prorogati i poteri della precedente.

6) IDEM

7) L'elezione deve aver luogo nella prima seduta del Consiglio Comunale rinnovato. Per la prima applicazione della presente legge, i Consigli Comunali debbono deliberare entro 45 giorni dalla sua entrata in vigore. I Consigli Comunali sono convocati e deliberano tutte le volte che si renda necessario procedere agli adempimenti di cui al presente articolo entro i trenta giorni. Scaduto tale termine, il Comitato Regionale di controllo, senza diffida, nomina un Commissario ad acta che convoca il Consiglio Comunale per la elezione dei propri rappresentanti nell'Assemblea dell'Associazione intercomunale. In caso di convocazione senza esito, lo stesso Commissario procederà, nei cinque giorni successivi, alla designazione dei rappresentanti del Comune, individuandoli con criterio di proporzionalità rispetto alla consistenza dei gruppi consiliari e secondo l'ordine dei voti individuali riportati da ciascuno nelle precedenti elezioni comunali.

8) Per i Comuni retti da Amministrazione straordinaria, i Commissari provvedono agli adempimenti di cui ai commi precedenti con nomina provvisoria da farsi fra residenti del Comune che abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali. I nominati durano in carica fino alla sostituzione che dovrà essere effettuata dal Consiglio Comunale nella prima adunanza dopo l'elezione del sindaco e della Giunta municipale.

9) Il Presidente uscente dell'Assemblea, ricevuti i verbali della elezione dei rappresentanti di tutti i Comuni associati, assegna agli stessi il termine di giorni 10 per l'adesione ad un gruppo politico e convoca nei dieci giorni successivi l'Assemblea dell'Associazione intercomunale per l'insediamento, con all'ordine del giorno:

- a) elezione del Presidente dell'Assemblea;
- b) elezione del Vice Presidente dell'Assemblea;
- c) elezione del Presidente del Comitato di Gestione;
- d) elezione del Comitato di Gestione.

10) L'Assemblea convocata per l'elezione del Presidente è presieduta dal componente più anziano di età.

11, 10) IDEM

11. Si procede, inoltre, alla rinnovazione totale dell'assemblea quando per dimissioni o altra causa viene meno la metà dei componenti.

12. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato del consiglio comunale di competenza che, nelle elezioni di cui al precedente comma cinque risulti al primo posto dei non eletti.

La perdita della qualità di consigliere comunale è causa di decadenza da componente dell'assemblea.

13. In caso di scioglimento del Consiglio comunale ovvero di elezioni amministrative parziali riguardanti singoli comuni facenti parte dell'associazione, i rappresentanti degli stessi, precedentemente eletti, restano in carica fino alla sostituzione che il Consiglio comunale dovrà effettuare nella prima adunanza dopo l'elezione del sindaco e della giunta municipale. I nuovi eletti restano in carica fino alla rinnovazione integrale dell'assemblea.

12. ~~X~~ Si procede, inoltre, alla rinnovazione totale dell'Assemblea quando, per dimissioni, decadenza o altra causa, viene meno la metà dei componenti.

13. ~~X~~ Il seggio per qualsiasi causa resosi vacante nel quinquennio sarà occupato dal rappresentante del Consiglio Comunale di pertinenza secondo la graduatoria del precedente comma 6°

14. ~~X~~

I D E M

15. 14 Le funzioni di segretario dell'Assemblea intercomunale sono svolte dal segretario del Comitato di Gestione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più giovane di età.

Articolo 4 (Composizione ed elezione del comitato di gestione delle unità sanitarie locali)

1. Il comitato di gestione delle unità sanitarie locali è composto dal presidente e da quattro membri. Il numero dei membri del comitato di gestione è elevato a sei nelle unità sanitarie locali con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, abbiano sede nei capoluoghi di provincia, ovvero che gestiscano due o più ospedali già costituiti o dichiarati enti ospedalieri a norma della legge 12 febbraio 1986, n.132.

2. Le funzioni del presidente del comitato di gestione e del comitato di gestione, sono assolte, rispettivamente, dal presidente e dalla giunta esecutiva della comunità montana, ove l'ambito territoriale di questa corrisponda a quello dell'unità sanitaria locale.

3. Il consiglio comunale o l'assemblea dell'associazione intercomunale eleggono, a maggioranza, con separate votazioni, il presidente del comitato di gestione ed il comitato di gestione tra cittadini aventi esperienza di amministrazione e direzione, documentata da un curriculum, anche fuori del proprio seno, alla prima seduta.

4. Per l'elezione del presidente, uno o più gruppi presenti nell'organo assembleare, propongono, cinque giorni prima dell'elezione, le candidature, depositando entro la stessa data il curriculum che dimostri il possesso di esperienze di amministrazione e di direzione dei candidati. La votazione avviene per scrutinio segreto. E' eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

5. Per l'elezione dei componenti, uno o più gruppi presenti nell'organo assembleare, propongono, cinque giorni prima dell'elezione, le candidature, depositando entro la stessa data il curriculum che dimostri il possesso di esperienze di amministrazione e di direzione dei candidati. La votazione avviene a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere voti pari a quello dei componenti da eleggere. Sono eletti i candidati che avranno ottenuto la maggioranza dei voti espressi. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

ARTICOLO 4.

1. Il Comitato di Gestione, ai sensi dell'articolo unico, comma 1; lettera b), della legge n.4 del 15.I.1986 (G.U.n.15 del 20.1.86), è composto dal Presidente e da quattro membri nelle UU.SS.LL. con popolazione sino a 40 mila abitanti e da Presidente e da 6 membri nelle restanti UU.SS.LL.

2. Se l'ambito territoriale della U.S.L. coincide con quello della Comunità Montana, le funzioni del Presidente e del Comitato di Gestione sono assolte rispettivamente dal Presidente e dalla Giunta della Comunità Montana.

3. Il Presidente ed i componenti del Comitato di Gestione sono eletti con separate votazioni dal Consiglio Comunale o dall'Assemblea dell'Associazione intercomunale, anche fuori dal proprio seno, tra cittadini aventi esperienza di amministrazione e direzione.

A tal fine, sino e non oltre il 5° ^{giorno} antecedente a quello fissato per l'elezione, uno o più gruppi politici, costituiti con le modalità di cui al IX comma del precedente articolo, depositano innanzi al Segretario dell'Assemblea, così come individuato dal punto 14) del precedente articolo, che ne rilascia copia per ricevuta, la lista dei candidati e il relativo curriculum documentato.

Per le cause di incompatibilità vale quanto previsto dalla legge n.154 del ^{23 aprile} 1981.

4. Il Presidente del Comitato di Gestione è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta. } *con*

5. Il Comitato di Gestione viene eletto a maggioranza, a scrutinio segreto, su lista di candidati non superiore a tre per i Comitati di Gestione composti da quattro membri o non superiore a cinque per i Comitati di Gestione composti da sei membri, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti assegnati. }

Sono eletti coloro che abbiano ^{la}riportato più voti.

(Continua punto 5 dell'articolo 4)

In caso di parità è eletto il più anziano di età.
Il comitato di Gestione elegge, nel suo seno, un Vice Presidente.)

11.6. Non può essere candidato e, se eletto, la elezione è nulla, chi ricopre la carica di Presidente o di Componente del Comitato di Gestione di altra U.S.L.

6. Ove, per dimissioni, decadenza, morte del presidente o di componenti del Comitato di Gestione, occorra procedere alla sostituzione, l'organo assembleare provvede nella prima seduta utile e, comunque, non oltre trenta giorni dall'avvenuta cessazione, con le modalità di cui ai precedenti commi.

12.8. I D E M

7. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, della maggioranza del Comitato di Gestione, il Consiglio comunale o l'Assemblea dell'Associazione intercomunale deve provvedere, nella prima seduta utile e, comunque, non oltre trenta giorni dall'avvenuta cessazione, a rieleggere il presidente ed i componenti del Comitato di Gestione, con le modalità di cui ai precedenti commi.

13.8. I D E M

8. Trascorso il termine di cui ai precedenti commi, il Comitato regionale di controllo, entro i successivi dieci giorni, senza obbligo di diffida, nomina un commissario ad acta per la convocazione dell'organo assembleare. Nel caso in cui la seduta vada deserta, il Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con proprio decreto nomina un commissario straordinario per la gestione della Unità Sanitaria Locale, sino alla ricostituzione del Comitato di Gestione.

14.8. I D E M

9. Il Presidente ed i componenti del Comitato di Gestione vengono eletti ogni qualvolta si rinnova l'organo assembleare, ma restano in carica fino all'elezione dei successori.

10.15) I D E M

11. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge devono essere rinnovati i Presidenti e i Comitati di Gestione delle UU.SS.LL.
11. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono essere rinnovati i Presidenti e i Comitati di Gestione delle UU.SS.LL.

ARTICOLO 5

- 1) Al fine di favorire l'esercizio dei diritti dei Consiglieri del Comune, dell'Assemblea dell'Associazione intercomunale o della Comunità Montana, tutti gli atti adottati dal Comitato di Gestione sono trasmessi, nello stesso giorno della loro pubblicazione, al Sindaco, al Presidente dell'Assemblea dell'Associazione intercomunale o dell'Assemblea della Comunità Montana.
- 2) Su tutte le materie di competenza dell'Assemblea intercomunale o del Comitato di gestione, il Consigliere comunale, dell'Assemblea dell'Associazione o della Comunità Montana ha diritto di rivolgere interrogazioni ed interpellanze, per il tramite del Sindaco o del Presidente dell'Assemblea, al Presidente del Comitato di gestione, che è tenuto a darne risposta, anche scritta, nel termine di 30 giorni.
- 3) E' fatto salvo quanto previsto dai regolamenti che disciplinano l'attività di Consigliere comunale o di componente dell'Assemblea intercomunale.
- 4) Tutto quanto innanzi vale senza pregiudizio per quanto previsto dall'art 24 della legge^{27.12.} n°816 del 1985.

ARTICOLO 6

- 1) Il Presidente ed i componenti del Comitato di Gestione hanno diritto ad una ^{indennità} identità determinata sulla base della tabella A e con i criteri di cui all'art. 7 della ~~Legg~~ ^{Legge} 27 dicembre 1985 n. 816, e al Vice Presidente
- 2) Al Presidente dell'Assemblea dell'Associazione intercomunale è corrisposta una indennità determinata con i criteri di cui all'art 23 del testo coordinato dalle leggi regionali n. 51/80 e 23/82

26.5.80, n. 51 e 27.5.82, n. 23 -

art. 7

com. (8)

" A L L E G A T O " A "

UNITA' SANITARIA LOCALE		COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE	POPOLAZIONE CENSIMENTO 25.10.1981	NUMERO COMON.
SIGLA	S E D E			
USL/BA/ 1	BARLETTA	BARLETTA	83.453	40
USL/BA/ 2	CANOSA DI PUGLIA	CANOSA DI PUGLIA	30.948	24
		MINERVINO MURGE	11.909	10
		SPINAZZOLA	8.073	6
			50.930	40
USL/BA/ 3	ANDRIA	ANDRIA	84.661	40
USL/BA/ 4	TRANI	BISCEGLIE	46.538	20
		TRANI	44.510	20
			91.048	40
USL/BA/ 5	CORATO	CORATO	41.198	18
		RUVO	23.720	11
		TERLIZZI	24.462	11
			89.380	40
USL/BA/ 6	MOLFETTA	GIOVINAZZO	19.202	9
		MOLFETTA	65.625	31
			84.827	40
USL/BA/ 7	ALTAMURA	ALTAMURA	51.346	23
		GRAVINA	36.226	16
		POGGIORSINI	1.438	1
			89.010	40
USL/BA/ 8	BITONTO	BITONTO	49.714	31
		PALO DEL COLLE	14.693	9
			64.407	40
USL/BA/ 9	BARI	BARI = sub comunale	105.512	60
USL/BA/10	BARI	BARI = sub comunale	121.180	60
USL/BA/11	BARI	BARI = sub comunale	144.330	60

UNITA' SANITARIA LOCALE		COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE	POPOLAZIONE	NUMERO COMPON.
STGLA	S E D E		CENSIMENTO	
			25.10.1981	
USL/BA/12	MODUGNO	BINETTO	1.140	1
		BITETTO	8.374	4
		BITRITTO	5.918	3
		GRUMO APPULA	11.821	6
		MODUGNO	33.830	18
		SANNICANDRO	7.981	4
		TORITTO	7.538	4
		76.602	40	
USL/BA/13	TRIGGIANO	CAPURSO	10.205	7
		CELLAMARE	1.589	1
		NOICATTARO	16.510	11
		TRIGGIANO	20.313	14
		VALENZANO	11.247	7
		59.864	40	
USL/BA/14	ACQUAVIVA	ACQUAVIVA	18.390	13
		ADELFA	10.931	8
		CASAMASSIMA	12.047	8
		CASSANO MURGE	7.877	6
		SAMMICHELE	7.008	5
		56.253	40	
USL/BA/15	MOLA DI BARI	CONVERSANO	20.511	13
		MOLA DI BARI	26.161	17
		RUTIGLIANO	14.719	10
		61.391	40	
USL/BA/16	MONOPOLI	MONOPOLI	44.155	30
		POLIGNANO	14.759	10
		58.914	40	
USL/BA/17	GIOIA DEL COLLE	GIOIA DEL COLLE	27.411	22
		SANTERAMO	22.417	18
		49.828	40	

UNITA' SANITARIA LOCALE		COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE	POPOLAZIONE CENSIMENTO 25.10.1981		NUMERO COMPON.
SIGLA	S E D E				
USL/BA/18	PUTIGNANO	ALBEROBELLO	9.788	4	
		CASTELLANA GROTTA	16.288	7	
		LOCOROTONDO	12.390	5	
		NOCI	18.210	8	
		PUTIGNANO	25.432	11	
		TURI	10.929	5	
			93.037	40	
TOTALI x PROVINCIA			1.464.627	780	

UNITA' SANITARIA LOCALE		COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE	POPOLAZIONE	NUMERO COMPON.
SIGLA	S E D E		CENSIMENTO 25.10.1981	
USL/BR/ 1	FASANO	CISTERNINO	11.440	10
		FASANO	35.440	30
			46.880	40
USL/BR/ 2	OSTUNI	CAROVIGNO	13.187	8
		OSTUNI	31.367	20
		SAN VITO DEI NORMAN	19.033	12
			63.587	40
USL/BR/ 3	FRANCAVILLA F.	CEGLIE MESSAPICO	20.571	10
		FRANCAVILLA FONTANA	32.912	16
		ORIA	14.812	7
		S.MICHELE SALENTINO	5.996	3
		VILLA CASTELLI	7.447	4
			81.738	40
USL/BR/ 4	BRINDISI	BRINDISI	89.786	40.
USL/BR/ 5	MESAGNE	ERCHIE	8.097	5
		LATIANO	15.492	10
		MESAGNE	30.229	19
		TORRE S.SUSANNA	10.622	6
			64.440	40
USL/BR/ 6	S.PIETRO VERNOTICO	CELLINO S.MARCO	7.326	7
		S.DONACI	6.840	6
		S.PANCRAZIO S.	10.119	9
		S.PIETRO V.	15.567	14
		TORCHIAROLO	4.781	4
			44.633	40
		TOTALI x PROVINCIA	391.064	240

UNITA' SANITARIA LOCALE		COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE	POPOLAZIONE	NUMERO COMPON
STGLA	S E D E		CENSIMENTO	
			25.10.1981	
USL/FG/ 1	TORREMAGGIORE	CASALNUOVO M.	2.847	3
		CASALVECCHIO DIP.	2.602	3
		CASTELNUOVO della D.	2.274	2
		CHIEUTI	1.804	2
		S.PAOLO CIVITATE	5.700	6
		SERRACAPRIOLA	6.099	6
		TORREMAGGIORE	17.074	18
		38.400	40	
USL/FG/ 2	SAN SEVERO	APRICENA	12.346	5
		LESINA	6.376	3
		POGGIO IMPERIALE	3.573	1
		SAN SEVERO	54.205	23
		SANNICANDRO G.	18.759	8
		95.259	40	
USL/FG/ 3	S.GIOVANNI R.	RIGNANO GARGANICO	2.546	3
		S.GIOVANNI ROTONDO	21.891	22
		S.MARCO IN LAMIS	15.445	15
		39.882	40	
USL/FG/ 4	VIESTE	CAGNANO VARANO	9.011	7
		CARPINO	5.340	4
		ISCHITELLA	4.542	4
		PESCHICI	4.056	3
		RODI GARGANICO	3.987	3
		VIESTE	12.798	11
		ISOLE TREMITI	334	=
		VICO DEL GARGANO	8.657	7
		48.725	40	
USL/FG/ 5	MANFREDONIA	MANFREDONIA	53.030	28
		MATTINATA	5.791	3
		MONTE SANT'ANGELO	17.011	9
		75.832	40	

UNITA' SANITARIA LOCALE		COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE	POPOLAZIONE CENSIMENTO 25.10.1981	NUMERO COMPON.
STGLA	S E D E			
USL/FG/ 6	LUCERA	CARLANTINO	1.539	1
		CELENZA VALFORTORE	2.537	2
		LUCERA	32.795	28
		MOTTA MONTE CORVINO	1.283	1
		PIETRA MONTECORVINO	3.133	3
		S.MARCO LACATOLA	2.194	2
		VOLTURANA A.	1.098	1
		VOLTURINO	2.798	2
				47.377
USL/FG/ 7	TROIA	ALBERONA	1.297	2
		BICCARI	3.485	5
		CASTELLUCCIO V.	1.664	2
		CELLE S.VITO	319	1
		FAETO	1.007	1
		ORSARA DI PUGLIA	4.003	5
		ROSETO VALFORTORE	3.055	4
		TROIA	7.864	10
		22.694	30	
USL/FG/ 8	FOGGIA	FOGGIA	156.467	50
USL/FG/ 9	ACCADIA	ACCADIA	3.562	4
		ANZANO DI PUGLIA	2.366	3
		ASCOLI SATRIANO	7.240	8
		BOVINO	5.159	5
		CANDELA	3.096	3
		CASTELLUCCIO d. S.	1.828	2
		DELICETO	4.595	5
		MONTELENE di PUGLIA	1.785	2
		PANNI	1.373	1
		ROCCHETTA S.ANTONIO	2.617	3
S.AGATA DI PUGLIA	3.775	4		
		37.396	40	

UNITA' SANITARIA LOCALE		COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE	POPOLAZIONE CENSIMENTO 25.10.1981	NUMERO COMPON
STGLA	S F D E			
USL/FG/10	CERIGNOLA	CARAPELLE	3.659	2
		CERIGNOLA	50.819	26
		ORDONA	2.153	1
		ORTA NOVA	14.409	7
		STORNARA	4.010	2
		STORNARELLA	4.438	2
			79.488	40
USL/FG/11	TRINITAPOLI	MARGHERITA DI S.	11.641	12
		SAN FERDINANDO di P.	12.831	13
		TRINITAPOLI	13.296	13
		ZAPPONETA	2.307	2
			40.075	40
TOTALI x PROVINCIA			681.595	440

UNITA' SANITARIA LOCALE		COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE	POPOLAZIONE	NUMERO COMPON
STIGLA	S E D E		CENSIMENTO	
			25.10.1981	
USL/LE/ 1	LECCE	LECCE	91.289	44
		SURBO	10.038	5
		ARNESANO	3.344	1
			104.671	50
USL/LE/ 2	CAMPI SALENTINO	CAMPI SALENTINO	11.043	7
		GUAGNANO	6.587	4
		SALICE SALENTINO	8.416	5
		SQUINZANO	16.061	10
		TREPUZZI	13.270	8
		NOVOLI	9.017	6
			64.394	40
USL/LE/ 3	COPERTINO	CARMIANO	11.548	8
		COPERTINO	22.315	14
		LEVERANO	12.612	8
		PORTO CESAREO	3.402	2
		VEGLIE	12.650	8
	62.527	40		
USL/LE/ 4	S.CESARIO D.L.	CAVALLINO	7.578	6
		LEQUILE	6.945	5
		LIZZANELLO	8.604	6
		MONTERONI	12.637	10
		S.CESARIO	7.449	6
		S.DONATO	5.428	4
		S.PIETRO IN LAMIS	3.875	3
	52.517	40		
USL/LE/ 5	MARTANO	CALIMERA	7.042	6
		CAPRARICA	2.888	2
		CARPIGNANO	3.666	3
		CASTRI	2.883	2
		MARTANO	8.990	8
		MARTIGNANO	1.799	2
		MELENDUGNO	7.781	7
		STERNATIA	2.661	2

35
4
1
40

UNITA' SANITARIA LOCALE		COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE	POPOLAZIONE	NUMERO COMPON.
SIGLA	S E D E		CENSIMENTO 25.10.1981	
		VERNOLE	7.693	6
		ZOLLINO	2.047	2
			47.450	40
USL/LE/ 6	NARDO'	GALATONE	15.082	13
		NARDO'	28.461	25
		SECLI'	1.819	2
			45.362	40
USL/LE/ 7	GALATINA	ARADEO	8.660	5
		COLLEPASSO	6.334	4
		CUTROFIANO	9.374	6
		GALATINA	27.782	16
		NEVIANO	6.393	4
		SOGLIANO CAVOUR	3.834	2
		SOLETO	5.285	3
			67.662	40
USL/LE/ 8	MAGLIE	BAGNOLO del SALENTO	1.878	1
		CANNOLE	1.984	1
		CORIGLIANO	5.363	4
		CURSI	3.942	3
		GIURDIGNANO	1.753	1
		MAGLIE	15.198	11
		MELPIGNANO	2.197	2
		MURO LECCESE	5.083	4
		OTRANTO	4.803	4
		PALMARIGGI	1.632	1
		SCORRANO	6.670	5
		CASTRIGNANO d.GRECI	4.033	3
			54.536	40
USL/LE/ 9	POGGIARDO	ANDRANO	5.120	4
		BOTRUGNO	3.010	3
		CASTRO	2.324	2
		DISO	3.315	3
		GIUGGIANELLO	1.271	1

UNITA' SANITARIA LOCALE		COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE	POPOLAZIONE	NUMERO COMPON.
SIGLA	S E D E		CENSIMENTO 25.10.1981	
		MINERVINO L.	4.138	3
		NOCIGLIA	2.728	2
		ORTELLE	2.554	2
		POGGIARDO	5.750	5
		SANNARICA	1.413	1
		S.CASSIANO	2.184	2
		S.CESAREA	3.129	3
		SPONGANO	3.673	3
		SURANO	1.988	2
		UGGIANO LA CHIESA	4.384	4
			46.981	40
USL/LE/10	UGENTO	ALLISTE	6.197	6
		ACQUARICA	4.363	4
		PRESICCE	6.556	6
		RACALE	9.128	9
		MELISSANO	6.687	6
		UGENTO	10.144	9
			43.075	40
USL/LE/11	CASARANO	CASARANO	17.772	11
		MATINO	10.749	7
		PARABITA	8.984	5
		RUFFANO	10.881	7
		SUPERSANO	4.445	3
		TAURISANO	11.498	7
			64.329	40
USL/LE/12	TRICASE	ALESSANO	6.524	4
		CASTRIGNANO C.	5.441	4
		CORSANO	4.754	3
		GAGLIANO C.	5.296	4
		MIGGIANO	3.550	2
		MONTESANO	2.494	2
		MORCIANO	3.744	2
		PATU'	1.608	1
		SALVE	4.640	3

UNITA' SANITARIA LOCALE		COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE	POPOLAZIONE CENSIMENTO 25.10.1981	NUMERO COMPON.
STGLA	S E D E			
		SPECCHIA	4.572	3
		TIGGIANO	2.395	2
		TRICASE	15.803	10
			60.821	40
USL/LE/13	GALLIPOLI	ALEZIO	5.034	4
		GALLIPOLI	19.822	17
		SANNICOLA	6.219	5
		TAVIANO	10.902	9
		TUGLIE	5.715	5
			47.692	40
		TOTALI x PROVINCIA	762.017	530

UNITA' SANITARIA LOCALE		COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE	POPOLAZIONE	NUMERO COMPON
STGLA	S E D E		CENSIMENTO	
			25.10.1981	
USL/TA/ 1	CASTELLANETA	CASTELLANETA	15.555	11
		GINOSA	20.784	15
		LATERZA	13.448	10
		PALAGIANELLO	6.395	4
			55.682	40
USL/TA/ 2	MASSAFRA	MASSAFRA	27.709	20
		MOTTOLA	16.120	11
		PALAGIANO	13.337	9
			57.166	40
USL/TA/ 3	MARTINA FRANCA	CRISPIANO	11.452	8
		MARTINA FRANCA	43.086	32
			54.538	40
USL/TA/ 4	TARANTO	TARANTO = sub com.le	57.712	50
USL/TA/ 5	TARANTO	TARANTO = sub com.le	186.399	50
USL/TA/ 6	GROTTAGLIE	CAROSINO	5.600	3
		FAGGIANO	3.306	2
		GROTTAGLIE	27.964	15
		LEPORANO	3.505	2
		MONTEIASI	5.086	3
		MONTEMESOLA	4.298	2
		MONTEPARANO	2.344	1
		PULSANO	9.167	5
		ROCCAFORZATA	1.833	1
		S.GIORGIO JONICO	12.235	6
	75.338	40		
USL/TA/ 7	MANDURIA	AVEFRANA	7.772	4
		FRAGAGNANO	5.342	2
		LIZZANO	8.765	4
		MANDURIA	30.608	14
		MARUGGIO	5.067	2
		S.MARZANO	8.033	4

UNITA' SANITARIA LOCALE		COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE	POPOLAZIONE CENSIMENTO	NUMERO COMPON.
STGLA	SEDE		25.10.1981	
		SAVA	16.081	8
		TORRICELLA	3.821	2
			85.489	40
			572.324	300
R I E P I L O G O				
		PROVINCIA DI BARI	1.464.627	780
		" BRINDISI	391.064	240
		" FOGGIA	681.595	440
		" LECCE	762.017	530
		" TARANTO	572.724	300
		TOTALI REGIONE	3.872.027	2.290

254